

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER MOLISE**


Al Sig. Sindaco  
  
al Sig. Presidente  
del Consiglio Comunale  
  
all' Organo di revisione  
del Comune di **ORATINO**

**Oggetto: deliberazione n.27/2015/PRSP - trasmissione**

D'ordine del Presidente, si trasmette copia della deliberazione n.27/2015/PRSP, adottata da questa Sezione in data 27 gennaio 2015, inerente l'esito e/o lo stato delle verifiche condotte sul **rendiconto 2012** di codesto Ente (art.1, commi 166 e ss., della Legge n.266/2005; art.3 comma 1 *lett.e*) e art.6, commi 2 e 3 del D.L. n.174/12 convertito con L. n.213/12).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Davide SABATO)

CORTE DEI CONTI



0000475-25/02/2015-SC\_MOL-T79-P





VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione 18/SEZAUT/2013/INPR della Sezione delle Autonomie pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 186 Supplemento Ordinario n. 60 del 09.08.2013 che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2012 ed ai bilanci di previsione per l'esercizio 2013, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

ESAMINATA la relazione-questionario dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Oratino (CB)** concernente i dati del rendiconto 2012, dalla quale emergevano alcuni profili critici, irregolarità o anomalie finanziario-contabili, nonché le risultanze delle richieste di approfondimenti istruttori ed i chiarimenti dell'organo di revisione del Comune;

VISTA la relazione depositata in data 15 gennaio 2015 con la quale il Magistrato istruttore ha ritenuto conclusa l'istruttoria espletata ed ha

**DELIBERAZIONE n.27/2015/PRSP**  
**Sezione Controllo Molise**



deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.2/PRES/2015 del 15 gennaio 2015, di convocazione della Sezione per la data odierna, al fine di deliberare sull'esito della predetta istruttoria ed eventualmente adottare la specifica pronuncia prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITI i Magistrati relatori;

All'odierna Adunanza sono presenti il Sindaco del Comune di Oratino, Sig. Luca Fatica, il Vicesindaco e Assessore al bilancio e Responsabile del servizio Finanziario, Dott.ssa Mariadora Iafelice, la Ragioniera, Sig.ra Maria Minotti, e l'Organo di Revisione, Dott. Mauro Masullo.


#### FATTO

In data 2 dicembre 2013 2014 con nota prot. n.2239 l'Ufficio istruttorio di questa Sezione ha provveduto ad inoltrare all'ente locale la deliberazione n. 18/SEZAUT/2013/INPR della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per essere restituito debitamente compilato e redatto, informandolo altresì dell'apertura della fase di compilazione del questionario attraverso il sistema S.I.Q.U.E.L..

L'organo di revisione del comune di Oratino trasmetteva a questa Sezione regionale di Controllo, in data 31 gennaio 2014, con nota recante protocollo n. 322, il questionario concernente i dati relativo al rendiconto 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della Legge n. 266 del 23/12/2005.

Dall'esame del suddetto questionario, nasceva l'esigenza di un

**DELIBERAZIONE n.27/2015/PRSP**  
**Sezione Controllo Molise**



approfondimento istruttorio con richiesta all'ente di fornire circostanziati chiarimenti ed osservazioni in ordine alle criticità emerse.

La predetta richiesta istruttorio, valida anche ai fini della formale instaurazione del contraddittorio con il rappresentante dell'ente locale, è stata formalizzata in data 09/07/2014 con nota 1632.

I chiarimenti istruttori presentati con nota acquisita al prot. n.1835 del 08/08/2014 unitamente alle controdeduzioni fornite con nota n. 446 del 26/01/2015 acquisite al protocollo della Sezione in data 27/01/2015 al numero 163, non sono valse a chiarire tutti i profili problematici correlati ai punti evidenziati ed emergenti dalla documentazione acquisita.

Di seguito pertanto si riportano le sole criticità che, a conclusione dell'istruttoria e dell'odierno contraddittorio orale in Adunanza pubblica, il Collegio ritiene non superate.

**DIRITTO**

1. Dall'esame istruttorio emerge un **risultato negativo della gestione di competenza** di euro 87.575,59.

Il Collegio osserva che tale risultato, si pone in contrasto con i principi fissati in materia dal TUEL in base al quale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio qualora, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, risulti accertato un disavanzo di amministrazione, ovvero qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione e/o di amministrazione (cfr.art.193).



Ratio della norma è quella di assicurare che, attraverso il ripristino del pareggio, non possano impegnarsi spese in assenza di adeguata e preventiva copertura finanziaria. Il che risulta confermato dalla disposizione del comma 4 dell'art. 193 TUEL che, equiparando la mancata adozione dei provvedimenti di salvaguardia alla mancata approvazione del bilancio, intende assicurare il permanere, durante l'intero periodo amministrativo, delle condizioni di equilibrio di cui all'articolo 162.


2. La criticità ora all'esame assume una più grave rilevanza per il fatto che lo squilibrio di competenza non trova copertura, ed anzi refluisce nel risultato di amministrazione determinandone un disavanzo.

Si rileva infatti un **disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2012** per un importo pari ad € 70.821,33.

Dall'esame del quadro relativo al "Riscontro dei risultati della gestione" si evince, in particolare, che le cause del disavanzo vanno ricondotte sia alla gestione di competenza, come detto in squilibrio per € 87.575,59, che alla gestione dei residui negativa per € 125.723,62. La situazione finanziaria dell'ente migliora solo in parte per via dell'applicazione del risultato positivo degli esercizi precedenti per un importo pari ad € 24.713,57.

L'amministrazione ha al riguardo comunicato che la copertura del disavanzo sarebbe avvenuta a norma di legge attraverso l'applicazione dello stesso ai bilanci del triennio successivo.

La verifica circa il corretto ripianamento delle predette passività, attenendo alla verifica sul rendiconto 2013, viene pertanto rinviata



all'imminente esame di tale documento contabile.


**3.1.** Ciò che in questa sede il Collegio ha invece ritenuto di accertare, è se all'interno del risultato di amministrazione, l'ente, come richiesto dalla legge, abbia vincolato le risorse corrispondenti al **Fondo Svalutazione Crediti** ai sensi dell'art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012.

Sotto questo aspetto occorre prendere in considerazione la gestione dei residui con particolare riferimento allo stock dei residui attivi risalenti ad oltre un quinquennio rispetto alla chiusura dell'esercizio 2012 sottoposto a controllo.

Dall'esame del Questionario risulta in effetti che i residui attivi di parte corrente dei Titoli I e III provenienti da esercizi anteriori al 2008 sono di importo pari ad € 8.523,69.

In ragione della suesposta consistenza di residui attivi sarebbe pertanto stato necessario istituire, in parte spesa, uno stanziamento pari al 25 per cento del predetto importo.

In effetti a norma dell'art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012, "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti



abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".

Ciononostante, e pur ricorrendone i presupposti, l'Ente non ha provveduto al predetto stanziamento. Né l'accantonamento risulta essere stato omesso per via delle certificazioni dei responsabili dei servizi sottoposte al parere dell'Organo di revisione stesso.


Ne consegue che il Comune di Oratino, in violazione di una norma di legge cogente, ha omesso l'accantonamento di rilevanti risorse finanziarie finalizzate - è questa la ratio della norma in commento - a tenere indenne l'Amministrazione, almeno in parte, dal fondato rischio di inesigibilità di residui attivi di così elevata vetustà.

In effetti, gli stanziamenti al Fondo Svalutazione Crediti sono strumentali alla creazione di avanzi di competenza - atteso che sugli stessi non è consentito iscriverne impegni di spesa - che refluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Per cui la loro mancata appostazione in bilancio, da una parte ha determinato un ingiustificato ampliamento della capacità di spesa del Comune, dall'altra, e per quanto più interessa in questa sede, non ha consentito l'accantonamento, nel risultato di amministrazione, delle conseguenti risorse vincolate obbligatorie.

La cogenza dell'art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012 imporrebbe pertanto al Comune di Oratino di provvedere e, per l'effetto, vincolare una quota del risultato di amministrazione corrispondente alla misura minima prevista dalla norma in commento.

**3.2.** L'attuazione delle conseguenti misure correttive impone tuttavia la



necessità di esaminare, per quanto necessario, anche la situazione finanziaria degli esercizi successivi a quello in esame.

Ciò in considerazione del corretto meccanismo di accantonamento delle risorse al Fondo Svalutazione Crediti che il Collegio ritiene di rammentare nei termini che seguono.


L'individuazione dell'importo preciso dello stanziamento, in effetti va fatta nella fase previsionale e nella fattispecie, trattandosi del bilancio 2012, avrebbe dovuto tener conto dei residui provenienti dall'esercizio 2006 compreso e precedenti, dovendosi escludere dal computo gli accertamenti di competenza 2007.

In fase di rendicontazione tuttavia l'ente deve traslare il quinquennio di vetustà previsto dalla legge di un anno. Nella fattispecie il Comune di Oratino avrebbe dovuto includere, pertanto, anche gli accertamenti di competenza 2007 conservati in bilancio come residui.

A questo punto, in astratto, ove gli stanziamenti in base alle previsioni definitivamente assestate si rivelassero insufficienti rispetto all'importo minimo del fondo calcolato a consuntivo, sarà comunque necessario vincolare una quota corrispondente del risultato di amministrazione in misura superiore allo stanziamento a ciò finalizzato.

Diversamente, le maggiori risorse stanziate potrebbero essere liberate e confluire nel risultato libero come economie di spesa.

Negli esercizi successivi occorre ripetere i passaggi sopra indicati con la conseguenza che in ogni caso le eventuali sottostime del fondo a valere su un determinato esercizio vengono comunque assorbite nell'ambito delle previsioni dell'esercizio successivo, se capienti.




Ebbene, nella fattispecie, l'accesso alla banca dati centrale della Corte dei conti (c.d. sistema SIRTEL) ha consentito di accertare che, nel corso dell'esercizio 2013, gli stanziamenti definitivi di competenza effettuati dal Comune di Oratino sull'intervento 10 del Titolo I - Fondo Svalutazione Crediti, sono stati pari ad € 2.500,00.

L'amministrazione quindi, nonostante la situazione di disavanzo, ha comunque reperito risorse per il finanziamento del predetto stanziamento pur non potendo valersi dello svincolo delle corrispondenti economie (finalizzate) provenienti dall'esercizio precedente ora all'esame.

Ciononostante, l'accantonamento si è rivelato insufficiente atteso che l'importo dei residui attivi da prendere in considerazione era pari, nell'esercizio 2013, ad € 29.869,70.

Ove poi si consideri che l'ente, tanto nel 2012 che nel 2013 (in quest'ultimo esercizio tuttavia lo squilibrio dipende integralmente dall'applicazione di quota parte del disavanzo 2012), ha deliberato il rendiconto in disavanzo, appare chiaro che il risultato di amministrazione, in entrambi gli esercizi presi in considerazione, deve essere peggiorato dell'importo del mancato accantonamento, che pertanto evidenzia l'ulteriore quota di disavanzo da applicare obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati ascrivibili al Fondo Svalutazione Crediti.

Ne consegue che, in entrambi gli esercizi ora in considerazione, il Comune ha approvato il bilancio con un disavanzo di amministrazione inferiore a quello effettivo e conseguentemente il piano triennale di



rientro avrebbe dovuto contemplare anche le passività di che trattasi.


Per tornare pertanto alle misure autocorrettive che l'ente dovrà porre in essere a seguito delle criticità accertate con la presente deliberazione, si rende necessario che il Comune di Oratino provveda ad applicare al bilancio previsionale 2015, il disavanzo di amministrazione 2013 nel suo importo effettivo così come sopra ricostruito.

Con la non trascurabile precisazione che il triennio su cui dilazionare il piano di rientro di cui all'art. 191 comma 3 del TUEL rimane quello 2013-2015, atteso che nel 2013, primo esercizio del piano di rientro dal disavanzo 2012, non si sono registrati ulteriori disavanzi ma il risultato negativo con cui l'Ente ha chiuso tale esercizio finanziario dipende esclusivamente dall'applicazione delle passività pregresse (cfr. Questionario rendiconto 2013).

Ciò peraltro vale, fin tanto che l'ente non provveda all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014, che in ogni caso dovrà essere calcolato nella sua scomposizione in parte libera e vincolata secondo i suesposti principi.

**3.3.** Ove e comunque fino al momento in cui l'ente non dovesse provvedere nei termini sopra esposti, trova poi integrale applicazione l'art. 188 Tuel nella sua nova nuova formulazione.

Il comma 1 in particolare prevede che *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti*




*gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio"*  
(omissis).

A norma del comma 1 quater, che riproduce sostanzialmente il contenuto del precedente art. 191 comma 5, poi, "Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi".

Da ultimo, è appena di precisare che la mancata approvazione del bilancio previsionale 2015 e la conseguente situazione di esercizio provvisorio, in alcun modo possono incidere sulla immediata applicabilità delle misure inibitorie della spesa previste dalla norma in commento: in tal caso, la gestione in dodicesimi dovrà dall'ente essere limitata alle spese diverse da quelle discrezionali espressamente consentite dal comma 1 quater dell'art. 188 del TUEL.

Pertanto, le spese discrezionali non consentite, assunte prima dell'applicazione al bilancio di previsione 2015 del disavanzo 2013 o, se




approvato dell'eventuale risultato negativo del rendiconto 2014, se sostenute, ingenerano, a carico dei soggetti che all'interno dell'ente le pongano in essere, responsabilità amministrativa aggravata, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, dalla piena consapevolezza della connotazione dannosa delle stesse per effetto della presente deliberazione.

**3.4.** La natura collaborativa del controllo finanziario esercitato dalla Corte dei conti, finalizzato ad indicare all'Amministrazione le necessarie misure correttive volte a superare le riscontrate gravi irregolarità finanziarie e contabili, impone di prendere in considerazione anche l'esercizio finanziario 2014.

Sotto questo profilo è appena il caso di precisare che l'art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012, è stato abrogato ad opera del D.Lgs. n. 126/2014 (cosiddetto Decreto correttivo del D.Lgs. n. 118/2011) che ha a sua volta introdotto il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Tale istituto, che risponde ad esigenze per lo più sovrapponibili a quelle del Fondo Svalutazione Crediti, entrerà in vigore a far data dal bilancio preventivo 2015. Coerentemente, l'abrogazione del precedente istituto è stata fissata con decorrenza 01.01.2015.

Il che, oltre da evidenti ragioni di coerenza del nuovo impianto normativo con il precedente, è espressamente previsto dall'art. 77 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 126/2014 a tenore del quale è abrogato "il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014".



Pare inoltre opportuno rammentare a norma dell'art. 3 bis del D.L. n.

16/2014, che *"Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni"*.


Per cui, anche nel 2014, l'Amministrazione comunale di Oratino era tenuta a provvedere agli stanziamenti di spesa a valere sul Fondo Svalutazione Crediti ove ne ricorressero i requisiti, e di essi dovrà tener conto nell'approvazione del Rendiconto di tale esercizio finanziario.

**3.5.** La piana applicazione delle suesposte norme impone quindi al Comune di Oratino di porre in essere i seguenti provvedimenti:

- l'applicazione del disavanzo di amministrazione 2013 come sopra ricalcolato, o, se approvato, e con i medesimi suesposti criteri, dell'eventuale risultato negativo del rendiconto 2014, al bilancio preventivo 2015 ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Il triennio del piano di rientro di cui all'art. 191 comma 3 del TUEL rimane quello 2013-2015, atteso che nel 2013, primo esercizio del piano di rientro dal disavanzo 2012, non si sono registrati ulteriori disavanzi ma il risultato negativo con cui l'Ente ha chiuso il bilancio dipende esclusivamente dall'applicazione delle passività pregresse (cfr.

Banca dati Sirtel da cui risulta l'applicazione al 2013 di una quota del



disavanzo 2012 pari ad € 23.608,00 e Questionario rendiconto 2013);

- nelle more dell'attuazione delle misure di cui al punto precedente, anche in corso di esercizio provvisorio, il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 188 comma 1 quater del D.Lgs. n. 267/2000.

**4. Infine è stato accertato il superamento del limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010.**

I dati rilevati dal questionario e confermati dall'organo di revisione infatti dimostrano che a fronte di una spesa impegnata nel 2009 per € 17.712,17, i corrispondenti impegni a valere sull'esercizio 2012, lungi dall'essere diminuiti del 50% del precedente importo, sono invece saliti ad € 25.122,81.

La violazione della sopra richiamata norma cogente impone pertanto la trasmissione della presente deliberazione alla locale Procura erariale atteso che il penultimo periodo di essa prevede espressamente che "Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

La Sezione,

**P.Q.M.**

in esito all'istruttoria eseguita in base ai questionari ed alle relazioni relativi al conto consuntivo 2012 e 2013 del Comune di Oratino, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148bis del D.lgs. 267/2000 nel testo vigente,

**ACCERTA**

**DELIBERAZIONE N. 27/2015/PRSP**  
**Sezione Controllo Molise**



- la presenza di disavanzi di amministrazione inferiori a quelli effettivi in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013;

- la violazione del limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

**ORDINA**

l'adozione delle seguenti misure autocorrettive delle irregolarità di cui al punto 3 della parte motiva:


- applicazione del disavanzo di amministrazione 2013 ricalcolato secondo i criteri indicati in parte motiva, o, se approvato, e con i medesimi suesposti criteri, dell'eventuale risultato negativo del rendiconto 2014, al bilancio preventivo 2015 ai sensi dell'art. 188 del TUEL, attraverso la ridefinizione della quota annuale di deficit del piano di rientro dal disavanzo 2012 di cui all'art. 191 comma 3 del TUEL che in ogni caso rimane quello 2013-2015;

- nelle more dell'attuazione delle misure di cui al punto precedente, anche in corso di esercizio provvisorio, il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 188 comma 1 quater del D.Lgs. n. 267/2000.

Entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione, il Comune di Oratino dovrà comunicare alla Sezione, per le verifiche di competenza ai sensi dell'art. 148bis, i provvedimenti adottati.

**DISPONE**

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al





Sindaco del Comune di Oratino, all'Organo di revisione dell'ente,  
affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini  
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.


Dispone inoltre che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a  
cura della Segreteria della Sezione, all'Ufficio Territoriale del Governo di  
Campobasso ed alla locale Procura erariale.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 27  
gennaio 2015.

I Magistrati, relatori  
(I Ref. Luigi Di Margo)




Il Presidente (I Ref. relatore  
(Cons. Silvio Di Virgilio)



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2015



Il Direttore Amministrativo  
(dott. Davide Sabato)





**Data:** Mer 25/02/2015 16:14  
**Da:** "molise.controllo@corconticert.it"  
<molise.controllo@corconticert.it>  
**A:** Comune di Oratino <comune.oratinocb@legalmail.it>  
**Oggetto:** Deliberazione n. 27/2015/PRSP - trasmissione  
**Allegato/i:** delib.27 oratino.pdf(*dimensione 1.39 MB*)  
prot 475 trasmissione.pdf(*dimensione 43 KB*)

Si trasmette, unitamente alla nota prot.n. 475 del 25/02/2015 la deliberazione indicata in oggetto.

La Segreteria.